



Condizioni complementari (CC)

Edizione gennaio 2008

Rendita locativa di beni mobili

8113

Art. 1 Estensione della copertura / Rischi e danni assicurati

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio, risulta assicurato la mancato rendita locativa di beni mobili aziendali (cfr. art. 2.1 delle CGA) di ogni tipo, come attrezzature d'esercizio, attrezzature di deposito, costruzioni mobiliari, macchine, apparecchiature, attrezzi di proprietà del contraente e affittati o dati in gestione a terzi. Non sono oggetto della presente assicurazione le perdite di provento dell'affitto che riguardano i locali aziendali (cfr. art. 2.2 delle CGA). Requisito per la copertura è che si verifichi un danno in conseguenza dei seguenti rischi (cfr. art. 3 delle CGA).

- Incendio;
- Danni della natura;
- Danni dell'acqua;
- Furto con scasso.

Art. 2 Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa perdite di rendita locativa se i danni materiali derivano:

- Da distruzione o danneggiamento dolosi;
- Da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti o saccheggi) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi;
- Causati dal contraente ovvero dall'avente diritto o da persone che convivono in comunione domestica con lui o sono alle sue dipendenze, se la loro posizione ne ha consentito l'accesso ai locali assicurati.

Art. 3 Calcolo dell'indennità

La perdita di rendita locativa per beni mobili aziendali viene calcolata sulla base di parametri tipici del settore, considerando le condizioni individuali del contraente. Sono determinanti le aliquote concrete nel giorno in cui si verifica il sinistro che motiva la prestazione.

Art. 4 Franchigie

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

Art. 5 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB08_8113_02_I